***************************************	ACCORDO DI COLLABORAZIONE	
	TRA	
was programmed the form	La società DiMar Group, con sede e domicilio fiscale in Valentano, via dell'Industria	
	10 – 01100 Viterbo (C.F. / P.IVA 02202670564 ), rappresentato ai fini del presente	
	Accordo da Fabio Martinelli, nella sua qualità di Rappresentante Legale;	
	E	
	l'Università della Tuscia, con sede e domicilio fiscale in Viterbo, Via S. Maria in	
	Gradi, 4, 01100, Codice Fiscale 80029030569 e Partita IVA 00575560560,	
	rappresentato ai fini del presente accordo dal Magnifico Rettore Prof. Alessandro	
	Ruggieri	
·	PREMESSO CHE:	
	A. La società DiMar Group si occupa di pelletteria;	
	B. La società DiMar Group e l'Università degli Studi della Tuscia hanno un	
	comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione nei	
	campi della ricerca e innovazione, formazione ed attivazione di tirocini trovano	
	mutuo potenziamento dallo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze;	
	C. La società DiMar Group, e l'Università degli Studi della Tuscia, al fine di	
	rendere più agevolmente realizzabili le attività previste nelle tipologie di	
	collaborazione succitate, ritengono opportuno stipulare un accordo quadro di	
	reciproco impegno e riferimento;	
	D. i rapporti di collaborazione e partnership di cui al presente accordo sono	
	stabiliti per mutuo vantaggio e sono privi di finalità lucrative.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	



	Art. 1 - Generalità	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.	
ARCAMINATION AND ARCAMINATION	20 promoto Costraiscono parto integrante e costanziare del presente recordo.	
	Art. 2 - Oggetto	
	La società DiMar Group, e l'Università degli Studi della Tuscia intendono regolare,	
	con il presente accordo, rapporti di collaborazione e di cooperazione nei campi della	
	ricerca scientifica, formazione ed attivazione di tirocini che trovano mutuo	
	potenziamento dallo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze.	
	Art. 3 - Tipologie di collaborazione	
	La società DiMar Group, e l'Università degli Studi della Tuscia convengono che la	
	collaborazione consiste nella promozione e nello sviluppo coordinato di attività di	
	ricerca e nell'organizzazione di attività di formazione professionale nelle aree	
	d'interesse reciproco.	
	In particolare, le Parti come sopra rappresentate convengono:	
-	a) di tenersi periodicamente e reciprocamente informati su iniziative in atto o da	
	avviare nell'ambito delle attività illustrate in questo articolo, con modalità di volta in	
	volta concordate tra le Parti;	
	b) di concordare, quando una o entrambe le Parti ne ravvisino l'opportunità, la	
	partecipazione congiunta a progetti e programmi di ricerca scientifica nazionali e/o	
	internazionali;	
	c) di esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente accordo, ogni altra	
	possibilità di sviluppo congiunto di progetti e programmi di ricerca scientifica, fatta	
	sempre salva l'autonomia decisionale spettante a ciascuna delle parti;	
		AlleCIA * Ogga

	d) d'individuare ogni altra modalità ritenuta utile per i fini descritti al primo	
	comma del presente articolo.	
THE THE THE PARTY OF THE TANK AND ADDRESS OF THE TANK	The state of the s	
	Art. 5 - Modalità di attuazione delle collaborazioni	
	Per lo svolgimento di ciascuna attività comune prevista dall'art. 2 e 3 la società	
	DiMar Group, e l'Università degli Studi della Tuscia definiranno, di volta in volta, le	
**************************************	specifiche modalità di collaborazione, mediante protocolli attuativi che formalizzano	
a though and the part of the p	l'oggetto della collaborazione e le finalità, i rispettivi impegni, la durata della	
	collaborazione, nonché i responsabili delle singole attività e gli strumenti per il	
	controllo coordinato dei risultati.	
	Art. 6 - Responsabili	
	La gestione del presente accordo è affidata a un Comitato Scientifico composto da tre	
	membri per ciascuna delle due Parti, qui di seguito indicati:	
	– per la società DiMar Group:	
W-141	– Fabio Martinelli	
	– Maurizio Savioli	
	– Dott. Stefano Poponi	
	– per l'Università della Tuscia	
	- Stefano Ubertini	
	- Alessio Braccini	
	– Cecilia Silvestri	
	La sostituzione dei membri potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti e	
	previa comunicazione scritta del rispettivo legale rappresentante.	·
		C18 * C.
	1:	
	3	27030 N

Art. 7 - Riservatezza	
Ciascuna Parte s'impegna a osservare e far osservare la riservatezza su fatti	,
documenti, innovazioni ricevuti dall'altra Parte o risultanti dalle attività oggetto de	1
presente accordo a non divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'altra	1
Parte per casi particolari.	
I predetti obblighi non dovranno essere adempiuti qualora le suddette informazioni	,
documenti, ecc. rivestano carattere di dominio pubblico al momento della	ı
stipulazione del presente accordo o lo diventino successivamente.	
Art. 8 - Risultati delle collaborazioni	
I risultati delle attività di ricerca ed i prodotti della ricerca verranno condivisi tra le	,
Parti, resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera,	,
con l'obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla	ı
collaborazione fra i due contraenti e l'obbligo reciproco di informare la seconda	L
Parte di eventuali pubblicazioni o partecipazioni a convegni con oggetto temi di	
attività comune.	
La pubblicazione e la diffusione dei risultati esito delle attività svolte nell'ambito del	
presente accordo, costituiscono una delle finalità della collaborazione tra le Parti;	
esse saranno concordate di volta in volta per iscritto.	
Tutte le pubblicazioni, documenti ed i rapporti tecnici prodotti nell'ambito del	
presente accordo dovranno esplicitare, sempre e comunque, il presente accordo.	
Art. 9 - Durata	
Il presente Accordo ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data della sua	
sottoscrizione e verrà rinnovata tacitamente per lo stesso periodo di durata, salvo	ISCIA* OS
d:	
4	LO 12 30 ATIES

disdetta da comunicarsi da una delle parti a mezzo raccomandata AR almeno tre me	si
dalla scadenza.	
Le Parti potranno recedere dal presente Accordo qualora intervengano fatti	0
provvedimenti i quali mutino le condizioni concordate o rendano impossibile	la
realizzazione delle attività in esso previste.	
Art. 10 - Controversie	
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascer	re
dall'interpretazione di questo Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiunger	re
in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o esecuzione del presente Accord	o
sarà risolta mediante arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice o	li
procedura civile. Il collegio arbitrale sarà formato da tre arbitri, dei quali du	е
designati da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di presidente, di comun	е
accordo tra le Parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Viterbo	),
città ove avrà sede l'arbitrato.	
Art. 11 - Disposizioni fiscali	
Il presente Accordo regola rapporti di collaborazione nella ricerca scientifica	е
formazione e non ha, per sua natura, finalità finanziarie, salvo quanto previsto all'ar	t.
5 del predetto accordo.	
Art. 12 - Disposizioni sulla privacy	
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano o	li
essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolt	i,
anche verbalmente, in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito	е
	GCIA O GA

	The state of the s	To an analysis of the second s	
	secondo correttezza esclusivamente per		
TAN III O' TO THE STATE OF THE	presente Accordo, nonché per quelle		
AND ACCOUNTS OF THE CONTRACT O	connesse alla stipula della stessa. Il tratt		
	cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai		
	soggetti pubblici o privati nelle sole		
	Legislativo.		
	Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di		
	cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/03		
	conferimento dei dati potrà compor		
	all'Accordo.		
	Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali per la società DiMar		
The state of the s	Group è il rappresentante legale Fabio Martinelli e per l'Università degli Studi della		
	Tuscia, il Rettore, Prof. Alessandro Ruggieri.		
	Ar	t. 13	
	Il presente Accordo è firmato in duplice copia originale ed è soggetta a registraz		
	solo in caso d'uso, a spese della parte rich	iedente.	
	In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:		
	Letto, confermato e sottoscritto.		
	Letto, comermato e sottoscritto.		
The state of the s	Viterbo,/_/ 2 4 NOV 2017		
	Università degli Studi della Tuscia Il Magnifico Rettore	DiMar Group Legale rappresentante	
	Prof. Alessandro Ruggieri	Fabio Martinelli	
		DIMAR GROUP SRL VIA DELL'INDUSTRIA, 10 01018 VALENTANO (VT)	
		C.F./P. IVA: \$2202670564	